

**Scheda 2 – Affari Interni**

**Procedura di infrazione n. 2011/1077** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottati i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2010/80/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Affari Interni**

**Procedura di infrazione n. 2011/1073** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai sensi dell’art. 17 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 20 luglio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 30 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2011/1072 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 18 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In attuazione della Direttiva 2009/43/CE, è stato approntato un disegno di Decreto Legislativo già approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 9 marzo 2012.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Affari Interni**

**Procedura di infrazione n. 2011/0843 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Ai sensi dell’art. 23 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 19 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti attuativi non sono stati comunicati, la Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non li abbiano adottati, per cui la Direttiva 2009/50/CE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In attuazione della Direttiva 2009/50/CE, è stato predisposto un Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il 7 giugno 2012.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2009/2001 – ex art. 258 del TFUE.****“Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni vigenti in Italia, in materia di assistenza sociale, non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE e, in particolare, con l’art. 11 della medesima. La sopra menzionata Direttiva intende, nel complesso, realizzare il più possibile l’equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti “di lungo periodo” in uno Stato UE. Giusta l’art. 4 di tale Direttiva, si definiscono soggiornanti “di lungo periodo” coloro che, provenienti da paesi terzi rispetto alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli stessi Stati membri, legalmente ed ininterrottamente. Il succitato art. 11 della Direttiva prevede che l’equiparazione fra cittadini UE e cittadini di paesi terzi - che risultino, questi ultimi, soggiornanti “di lungo periodo” – operi con riferimento specifico all’ambito delle erogazioni per finalità “sociali”. E’ evidente che i trattamenti assistenziali, concessi dalla Direttiva ai “soggiornanti di lungo periodo”, si collegano direttamente a quest’ultimo status, prescindendo dal soddisfacimento di requisiti ulteriori. Con tale normativa sarebbero in contrasto, pertanto, le delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell’Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con tali decisioni, è stata definita la procedura per l’assegnazione di alloggi pubblici. Sul punto, sono stati individuati dei criteri idonei a conferire, in tale ambito, una preferenza ad alcuni partecipanti rispetto ad altri. Tali criteri sono fondati sulla duplice circostanza di essere “cittadini italiani” e di vantare una residenza - o presenza quali lavoratori - nel Comune di Verona, per una durata variamente estesa dagli 8 ai 20 anni e oltre. Al riguardo, la Commissione rileva che tali parametri compromettono – circa la prestazione sociale consistente nell’assegnazione di alloggi residenziali pubblici - l’equiparazione fra cittadini nazionali e “soggiornanti di lungo periodo”. Infatti, i primi sarebbero posti in condizioni di vantaggio rispetto ai secondi, i quali subirebbero due forme di discriminazione, rispettivamente diretta e indiretta. La prima consiste nell’attribuzione di rilevanza, ai fini del trattamento preferenziale, alla “cittadinanza italiana”. La seconda si sostanzia nella previsione del requisito, sempre in funzione del suddetto trattamento, di una prolungata residenza (dagli 8 ai 20 anni e oltre) nel Comune di Verona. Quest’ultimo requisito, evidentemente, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Inoltre, la Commissione contesta la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, segnatamente l’art. 9 della Legge 14/08/2008, n. 9, l’art. 10 par. 25 della Legge 30/12/2008, n. 17, l’art. 38 della Legge 5/12/2008, n. 16, e, in generale, le disposizioni della Legge 23/7/2009, n. 12 e della Legge 24/5/2010, n. 7. Detta normativa subordina l’acquisto del diritto ad alcuni benefici assistenziali - o, rispetto ai medesimi benefici, l’acquisto di una posizione di “preferenza” nei confronti di altri aventi diritto - ad una protratta permanenza sul territorio regionale. Essendo, quest’ultima, una condizione più frequentemente riscontrabile in capo ai cittadini italiani, ne deriverebbe una discriminazione dei soggiornanti di paesi terzi.

**Stato della Procedura**

In data 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**PAGINA BIANCA**

# Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2011/2132- ex art. 258 del TFUE**

“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo— ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascuno Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascuno Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo stesso Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

**Stato della Procedura**

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



# Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziar io	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Variazione di stadio (da SC a MM)
<b>Scheda 4</b> 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 5</b> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2011/0841	Mancata attuazione della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recante modifica delle Direttive 85/337/CE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento 1013/2006	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica la Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Stadio invariato

<b>Scheda 8</b> 2011/0216	Mancata attuazione della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni	PM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2009/4056	Direttiva 99/94 - emissione di CO <sub>2</sub> nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)
<b>Scheda 13</b> 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM <sub>10</sub>	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPPC	SC (C-50/10)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 Direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 20</b> 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PM	No	Stadio invariato

<b>Scheda 21</b> 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 22</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 23</b> 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 24</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM C-573/08	No	Variazione di stadio (da SC a MM)
<b>Scheda 25</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM C-164/09	No	Variazione di stadio (da SC a MM)
<b>Scheda 26</b> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C-508/09)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 27</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC (C-565/10)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 28</b> 2003/2204	Cattivo recepimento della Direttiva relativa ai veicoli fuori uso	MMC ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 29</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 30</b> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 31</b> 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
<b>Scheda 32</b> 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 33</b> 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/4021- ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché quella dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni effettive dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il primo degli articoli sopra menzionati dispone che il collocamento dei rifiuti in discarica debba avvenire senza pregiudizio per l’ambiente e la salute umana, mentre il secondo stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato, tale da non determinare il semplice cambiamento di aspetto e ridimensionamento dei medesimi, ma da comportare altresì la neutralizzazione della loro pericolosità per l’ambiente e l’uomo. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione una documentazione comprensiva dell’ordinanza adottata il 31/12/2010 dal Presidente della Regione Lazio, n. Z0012, la quale ingiunge alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, le quali dovrebbero sopperire - in ordine all’esigenza di trattamento dei rifiuti prima della loro collocazione nella stessa discarica - all’attuale insufficienza degli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) esistenti. L’Ordinanza in questione, tuttavia, pur facendo obbligo alla società di gestione di realizzare gli impianti di trito-vagliatura di cui sopra, consente che, nel periodo assegnato per la realizzazione degli impianti stessi, le operazioni di scarico dei rifiuti a Malagrotta continuino senza soluzione di continuità, anche se il materiale depositato non riceve ancora il trattamento prescritto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il sistema di smaltimento risulterebbe insufficiente a livello regionale, dal momento che il deposito in discarica di rifiuti in parte non debitamente trattati - provenienti dai Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino e dalla Città del Vaticano - interesserebbe non solo la discarica di Malagrotta, ma anche quelle di via Rocca Cencia e di via Salaria, queste ultime gestite dalla società AMA S.p.A. Del resto, l’incapienza di tutto il sistema regionale di smaltimento dei rifiuti verrebbe riconosciuta dalle stesse Autorità italiane, nel progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017” (trasmissione alla Commissione il 17/11/2010 nell’ambito della procedura di infrazione 2002/2284). Nel documento in questione, si sottolinea come l’inadeguatezza impiantistica (sovraccarico dei TMB esistenti) sia riscontrabile in primo luogo nelle province di Roma, Latina e Rieti e, di conseguenza, anche in relazione alle restanti province di Frosinone e Viterbo. Per quanto concerne queste ultime, infatti, si rileva che gli impianti di TMB locali - di per sé idonei al trattamento dei rifiuti prodotti nelle relative zone di pertinenza - risultano in definitiva inefficienti, in quanto coinvolti nel trattamento anche dei rifiuti provenienti dalle prime tre province menzionate.

**Stato della Procedura**

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona”, in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2205- ex art. 260 del TFUE****“Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adeguamento, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) il 15/5/2008. Con essa, la Corte dichiarava l’Italia inottemperante agli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee, in ragione della circostanza per cui la Regione Liguria aveva emanato una normativa che consentiva la caccia a determinate specie protette di uccelli selvatici, senza rispettare le condizioni ed i limiti imposti a tale attività venatoria dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. La sentenza medesima si inseriva nell’ambito della procedura di infrazione 2006/4043. Quindi, in data 8/10/2009 la Commissione archiviava la procedura in oggetto, ritenendo che il regime vigente in Liguria relativamente alla caccia fosse stato finalmente modificato in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 9 suddetto. A tale conclusione si perveniva, in primo luogo, in ragione dell’adozione, da parte della stessa Regione Liguria, della Legge Regionale 35/2006 - la quale stabiliva, in sede di prescrizioni astratte, che la caccia alle specie avicole protette potesse essere autorizzata esclusivamente nel rigoroso rispetto dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CE in questione. In secondo luogo, la sentenza risultava attuata e, quindi, il contenzioso ormai superato, laddove era stato soppresso, dalla Regione medesima, qualsiasi provvedimento di normazione secondaria che avesse, nei casi concreti considerati, disposto in modo contrastante con la legge Regionale menzionata. Nel frattempo, la Direttiva 2009/147/CE ha sostituito, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, la precedente Dir. 79/409/CE, come sopra citata, tuttavia riprendendone pedissequamente le disposizioni. Ne consegue che l’art. 9, rivolto a sottoporre a rigorosissimi limiti l’autorizzazione alla caccia delle specie di uccelli protetti, è rimasto del tutto invariato. Ora, risulta che in data 27 settembre 2011 il Consiglio Regionale della Liguria ha adottato la delibera n. 27, che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2011-2012, la caccia dello “storno”. In merito a tale delibera, la Commissione osserva che la medesima viola, indebitamente, i limiti imposti alla caccia delle specie protette dal sopra menzionato art. 9. La contrarietà, a quest’ultimo, del regime della caccia allo storno, come istituito dalla Delibera regionale di cui sopra, fa riferimento in primo luogo alla circostanza per cui esso art. 9 prevede, fra l’altro, che la caccia ad una specie protetta di uccelli possa essere consentita solo se viene ravvisata l’impossibilità di esperire soluzioni alternative soddisfacenti. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la Commissione non vede perché non siano state individuate dette ragionevoli alternative nell’autorizzare la caccia, in luogo dello storno, a specie affini di piccoli migratori, di cui la Direttiva consente senz’altro l’assoggettamento ad attività venatoria in quanto non li considera stirpi da proteggere. Inoltre, si ritiene che l’art. 9 in argomento sia stato trasgredito anche laddove prevede, una volta consentita l’attività di caccia, che la stessa venga sottoposta ad una serie di rigorosi controlli, onde assicurare la verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall’art. 9 stesso. In proposito, infatti, la Delibera regionale in questione avrebbe previsto misure di monitoraggio inadeguate.

**Stato della Procedura**

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 — Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2203- ex art. 258 del TFUE**

“Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva l’inadempimento dell’Italia rispetto a numerosi obblighi di notifica previsti dal Regolamento n. 842/2006. Quest’ultimo, in quanto inerente ai “gas fluorurati ad effetto serra”, impone in particolare agli Stati membri di adottare nell’ambito della propria normativa nazionale - in ordine alla formazione del personale e alle imprese svolgenti attività a contatto con tali gas - requisiti di formazione e certificazione conformi a quelli minimi fissati dai Regolamenti CE nn. ri 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 e 307/2008. Conseguentemente, gli Stati membri sono tenuti all’ulteriore obbligo di comunicare alla Commissione europea i dati, che consentano di verificare l’avvenuta adozione di tali misure. Nello specifico, un obbligo di notifica è prescritto in ordine alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Circa tali strumenti, gli Stati membri dovevano rendere edotta la Commissione europea, entro il 4 gennaio 2009 e giusta le modalità stabilite dal Reg. n. 308/2008, del nome e del recapito degli organismi incaricati della certificazione del personale e delle imprese, nonché dei titoli rilasciati, dai primi, al personale e alle imprese. Parimenti, deve essere notificato alla Commissione il nome e il recapito degli organismi preposti alla certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra, dai commutatori ad alta tensione, nonché di quelli preposti alla certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi, a base di gas fluorurati ad effetto serra, dalle apparecchiature. Ritiene la Commissione europea che tutti gli obblighi di comunicazione fin qui descritti siano stati lasciati invariati dalla Repubblica italiana e che, al momento dell’invio della messa in mora, ancora non risultasse adottato, dalle competenti Autorità italiane, il quadro regolamentare di riferimento per l’adozione delle misure che dovevano essere comunicate. Oltre ai menzionati obblighi informativi, l’Italia risulterebbe inadempiente anche all’obbligo sancito dall’art. 13 del medesimo Regolamento n. 842/2006. Ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri UE sono tenuti ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, sanzioni adeguate da comminarsi in caso di violazione delle norme del Regolamento stesso.

**Stato della Procedura**

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo in caso di istituzione, da parte delle Autorità italiane ed in superamento di uno dei rilievi della Commissione, di sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori delle norme contenute nel Regolamento n. 842/2006.

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea eccepisce l’incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l’ambiente e la salute umana, dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Pertanto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell’ordinamento nazionale, abbia omesso di recepire alcune disposizioni in essa contenute, ovvero le abbia recepite solo parzialmente. In particolare, l’art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti “inerti”), possono essere esentati, in base ad apposita previsione della normativa interna degli Stati membri, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all’art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo in cui il predetto D. Lgs n. 117/08 ha trasposto la predetta norma della Direttiva – che consente al legislatore interno di escludere le categorie di rifiuti, prima citate, dalla rispondenza ai requisiti di cui all’art. 11 par. 3 - non viene richiamato, come si sarebbe dovuto, l’articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell’art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell’art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - in caso di inoltrare alle Autorità competenti di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 16 - le stesse Autorità debbono fornire al pubblico adeguate informazioni circa una serie di questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto, con mezzi adeguati, di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare partitamente tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l’art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per avanzare osservazioni circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino a quando non scada il termine finale assegnato per la produzione di tali rilievi. Per converso, la normativa italiana di attuazione, quale contenuta nel suddetto Decreto n. 117/2008, non prevede la sospensione del potere decisorio dell’Amministrazione in pendenza del termine predetto. Infine, la Direttiva prevede che l’operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione deve procedere, almeno una volta all’anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale, a comunicare alla competente Autorità i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti da esso gestito. Tale obbligo informativo è finalizzato a consentire alle Autorità predette, quando lo ritengano necessario in base all’esame del rapporto di cui sopra, di nominare un esperto “indipendente” per la valutazione della permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che avevano, in precedenza, giustificato l’autorizzazione a gestire il deposito di rifiuti. Al riguardo, il Decreto di attuazione omette il riferimento alla possibilità di designare il suddetto “esperto indipendente”.

**Stato della Procedura**

In data 14 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.